

REGOLAMENTO (CE) N. 2519/98 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che le disposizioni che disciplinano il trattamento delle importazioni di cereali nella Comunità sono state definite nel regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾;

considerando che, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/96, e ai fini di una maggiore chiarezza e applicabilità di talune disposizioni, è parso opportuno effettuare alcuni adeguamenti del testo in questione, in particolare, nel caso di importazioni di frumento duro con tenore di grani vitrei compreso tra il 60 % e il 73 %, per quanto riguarda aspetti tecnici relativi al prezzo rappresentativo cif all'importazione da considerare per il calcolo del dazio all'importazione corrispondente; che pertanto occorre modificare il regolamento (CE) n. 1249/96; che, al fine di evitare problemi agli operatori, le modifiche in questione si applicano esclusivamente ai titoli d'importazione rilasciati a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 4, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, media e bassa, per il frumento duro di qualità alta e media, per il

granturco e gli altri cereali da foraggio, i seguenti elementi:

- a) quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d'America;
- b) premi commerciali (positivi o negativi) ["premiums and discounts"] noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno di quotazione e in particolare, per il frumento duro, quelli riferiti alla qualità da semola;
- c) nolo tra gli Stati Uniti (golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.

Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

- l'elemento di cui alla lettera a), con riguardo alle borse e alle qualità di riferimento riportate nell'allegato II;
- gli elementi di cui alle lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili. Tuttavia, per il frumento duro di qualità media, viene utilizzato a titolo della lettera b) un premio negativo ["discount"] di importo pari a 10 ECU/t.

2. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per l'orzo, il granturco e per ciascuna qualità standard del frumento tenero e del frumento duro corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), rilevati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1, secondo comma.

Tuttavia, i prezzi rappresentativi cif all'importazione per le importazioni di orzo, di granturco e di ciascuna qualità standard del frumento tenero e del frumento duro, effettuate:

- con trasporto terrestre o fluviale, o
- con trasporto marittimo su natanti che giungono nella Comunità in provenienza da un porto del Mediterraneo, del mar Nero o del mar Baltico,

vengono diminuiti di un importo pari a 10 ECU/t. In tal caso, non si applicano le riduzioni dei dazi all'importazione previste all'articolo 2, paragrafo 4.

Per il frumento tenero di qualità standard media o bassa, se i prezzi sul mercato mondiale sono interessati da sovvenzioni dei paesi terzi per esportazioni destinate ad un paese europeo o del bacino del Mediterraneo, la Commissione può tener conto di tali

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

sovvenzioni all'atto della determinazione del prezzo rappresentativo cif all'importazione nella Comunità.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
- 3) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato I. Tuttavia, nel caso del frumento duro del codice NC 1001 10, se la qualità è

inferiore a quella definita nell'allegato I per il frumento duro di qualità media, si applica il dazio all'importazione corrispondente al frumento tenero di qualità bassa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Criteri per la classificazione dei prodotti importati

(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)

Prodotto	Frumento tenero e spelta (¹), escluso il frumento segalato			Frumento duro			Mais vitreo	Mais non vitreo	Altri cereali
	1001 90			1001 10			1005 90 00	1005 10 90 e 1005 90 00	1002, 1003 e 1007 00 90
Qualità	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa			
1. Percentuale minima del contenuto proteico	14,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—
2. Peso specifico minimo in kg/hl	77,0	74,0	—	76,0	76,0	—	76,0	—	—
3. Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)	1,5	1,5	—	1,5	1,5	—	—	—	—
4. Percentuale minima di grani vitrei	—	—	—	75,0	62,0	—	95,0	—	—
5. Indice massimo di flottazione	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—

⁽¹⁾ I criteri si riferiscono alla spelta decorticata.

Tolleranza

Tolleranza prevista	Frumento duro e frumento tenero	Mais vitreo
Sulla percentuale del tenore proteico	-0,7	—
Sul peso specifico minimo	-0,5	-0,5
Sulla percentuale massima di impurità	+0,5	—
Sulla percentuale di grani vitrei	-2,0	-3,0
Sull'indice di flottazione	—	+1,0»